



Art. 1. Finalità dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese bolognesi al fine di sostenere il rinnovamento tecnologico di impianti e macchinari obsoleti in un'ottica di maggiore efficienza e competitività e, al contempo, assicurare migliori standard di sicurezza per coloro che li utilizzano nell'attività aziendale, grazie all'adeguamento dei moderni impianti e macchinari alle più recenti norme per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese di qualunque settore economico, con sede legale e/o unità locali operative nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna.

In particolare le imprese richiedenti il contributo devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- A. **essere MPMI**, con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, iscritte al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Bologna;
- B. non appartenere al **settore escluso della pesca e dell'acquacoltura**;
- C. **essere attive** c/o l'ubicazione individuata per le spese/gli interventi previsti dal presente bando, risultante dalla visura camerale;
- D. **essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna**, alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
- E. **non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;
- F. **non essere fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna**, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- G. **essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro** di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal presente bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, in base all'art. 9 del D. Lgs. N. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi) **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:**

- a) **sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- b) applicazione della **sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231**, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) **condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile**, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, la Camera di commercio procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- d) **violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) del Codice degli Incentivi (D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025);
- e) **effettuazione di una operazione di delocalizzazione**, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Codice degli Incentivi (D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025);
- f) **inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi** a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (**polizze** a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi **catastrofici**), fatti salvi i casi di esenzioni o proroghe previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di contributo.

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: vendita dei beni ammessi a contributo, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l'erogazione.

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili ¹, a quelle in possesso del rating di legalità², nonché alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere³, riconoscendo il contributo pieno a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art. 7.

¹ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

² Attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato

³ La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell'impresa. Viene rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento Ce 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. Per approfondimenti <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>

Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto, cumulo, cup

Il fondo messo a disposizione per il presente regolamento è di **€ 1.000.000,00**.

I contributi sono assegnati a fondo perduto e sono calcolati in percentuale sul totale delle spese ammissibili.

L'intensità del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui all'art. 4.

Ogni impresa può presentare una sola domanda ed ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento - anche in presenza di più unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna, nel limite massimo di **€ 10.000,00**.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a **€ 6.000,00**.

CUMULO DEGLI INCENTIVI

Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime *de minimis*;

b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione,

a condizione che la possibilità di cumulo sia ammessa anche dalle norme che regolano gli altri incentivi da cumulare e nei limiti previsti da ciascuna. In ogni caso la somma degli incentivi cumulati non potrà superare il costo sostenuto.

REGIMI DI AIUTO

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013), modificato dal 16/12/2024 dal Regolamento (UE) 2024/3118	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 50.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 — “le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”. L'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. **Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.**

Regolarizzazione mediante inserimento nella quietanza di pagamento

Il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

In alternativa all'inserimento del CUP nella causale della quietanza di pagamento, le fatture emesse prima della data di concessione, **o che comunque risultino emesse senza l'indicazione del CUP**, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche

Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione

analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa — inviare tale documento allo SDI.

L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
 - nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
 - nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).
- **mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0) come integrazione della fattura precedentemente emessa** non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
 - **stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP** e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata a termini di legge.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il **1 gennaio 2026** e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il **31 maggio 2027**, allegando idonei preventivi o contratti già stipulati:

- a) acquisto di impianti e/o macchinari di nuova fabbricazione in sostituzione di un impianto e/o macchinario prodotto almeno 10 anni prima. Sono esclusi gli impianti generici (impianto elettrico ecc.) e le attrezzature⁴;
- b) spese per installazione e trasporto degli impianti e/o macchinari di cui alla lettera a);

⁴ La differenza principale è che il macchinario è un'entità complessa, un insieme di macchine motorizzate che svolgono un lavoro specifico (es. un tornio), mentre l'attrezzatura è un termine più ampio che include utensili, dispositivi e strumentazione (spesso manuali o di supporto) necessari per completare o supportare l'attività del macchinario o l'attività produttiva in generale (es. chiavi inglesi, attrezzi da laboratorio, attrezzatura di un ristorante). In sostanza, le attrezzature supportano i macchinari o l'attività, che invece è il fulcro del processo produttivo

- c) spese di progettazione e/o edili necessarie per l'installazione degli impianti e/o macchinari di cui alla lettera a).

Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:

- a. pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
- b. tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;
- c. contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto corrente e ricevuta di conto corrente postale. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO/TRN, in alternativa: comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse, sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 5. Spese non ammissibili, esclusioni e limitazioni

Sono comunque non ammissibili le seguenti categorie di spese:

- spese non riconducibili all'elenco di cui al precedente articolo;
- **spese per acquisizione di beni in leasing;**
- **spese per l'acquisto di autovetture, anche se immatricolate come autocarro;**
- spese documentate da fatture che non rispettino le condizioni previste dall'art.3 per quanto riguarda l'inserimento del CUP;
- spese per interventi realizzati in economia;
- spese per l'acquisto diretto da parte dell'impresa di materiali da utilizzare nella realizzazione dei beni ammissibili a contributo,
- spese per l'acquisto di beni usati;
- imposte e tasse;
- importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
- per l'acquisto di strumenti non strettamente collegati agli interventi ammissibili;
- per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- per estensione di garanzia di impianti o macchinari;
- canoni di manutenzione, assistenza;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interessi di mora e interessi debitori;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e altri oneri di natura meramente finanziaria.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- o soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- o imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;

- imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁵

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2026, fino alle ore 13.00 del 20 marzo 2026**, in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>.

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande e sarà resa disponibile la modulistica, in particolare il "modulo delle dichiarazioni sostitutive" da allegare alla domanda.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

La presentazione della domanda richiede la predisposizione e l'invio della seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. modello di richiesta contributo scaricato da Restart al termine della compilazione;
2. modulo delle dichiarazioni sostitutive, riportante le informazioni sull'investimento, sui costi sostenuti ed i relativi pagamenti, nonché sui costi ammissibili che si intende sostenere entro i termini previsti per la rendicontazione;
3. copia analogica delle fatture elettroniche in formato .pdf (foglio di stile) relative ai costi già sostenuti al momento di trasmissione della domanda (unico file .pdf);
4. preventivi dettagliati per documentare i costi previsti dall'investimento, relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file .pdf).

Tutti i documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

I documenti non possono essere firmati da altri soggetti.

La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, comporta l'irricevibilità dell'istanza **e non ne è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentandone questi gli elementi costitutivi ed essenziali, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

Le domande di contributo in cui il modulo di richiesta ed il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e giovanili, di quelle in possesso del rating di legalità, nonché delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di contributo da parte di tali tipologie di imprese mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

assegnata la quota di fondo residua.

Per il riconoscimento dell'ammissione prioritaria a contributo i requisiti di cui sopra (almeno uno) devono già essere posseduti dall'impresa al momento della presentazione della domanda di contributo. Il requisito che ha consentito l'ammissione prioritaria a contributo deve essere mantenuto fino all'erogazione dello stesso.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di contributo mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà assegnata la quota di fondo residua.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

La graduatoria di ammissione a contributo verrà approvata con determinazione dirigenziale entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando e verrà pubblicata in corrispondenza dell'apposita voce "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" raggiungibile dalla home page del sito www.bo.camcom.gov.it

L'ammissione o esclusione dal contributo verrà comunque comunicata individualmente ad ogni impresa richiedente a mezzo pec, all'indirizzo indicato nel modulo dichiarazioni sostitutive ed eletto a domicilio digitale presso il quale ricevere ogni comunicazione inerente alla richiesta di contributo e le successive fasi del procedimento.

Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, ed avverrà solo dopo l'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione inviata da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it nella sezione "Contributi della Camera di Commercio", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2027 tramite la piattaforma Restart di Infocamere, indirizzo <https://restart.infocamere.it/>, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- modello di presentazione rendicontazione scaricato da Restart al termine della compilazione;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, nella pagina dedicata al contributo. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, la modalità e la data di pagamento delle stesse;
- le fatture elettroniche, emesse e ricevute entro il termine indicato per l'invio della rendicontazione (tracciato .xml), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 per quanto

riguarda l'inserimento corretto del CUP in fattura o nella causale della quietanza di pagamento;

- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO o TRN, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di avvenuta esecuzione della transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;
- relazione riepilogativa finale delle spese sostenute/intervento effettuato;
- documentazione che provi che l'impianto/macchinario che viene sostituito sia stato prodotto almeno 10 anni prima (ad es. foto targhetta sull'impianto in cui sia indicato l'anno di produzione, contratto di acquisto, registrazioni contabili da cui risulti un uso almeno decennale ecc.);
- documentazione che provi l'interruzione dell'utilizzo presso l'impresa dell'impianto/macchinario sostituito (smaltimento, cessione a terzi ecc.);
- dossier fotografico relativo alle spese sostenute/interventi effettuati.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto ai sensi art. 10, comma 4.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello assegnato; viceversa, a fronte di una rendicontazione per costi ammissibili inferiori al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo erogabile verrà proporzionalmente ridotto.

L'investimento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente a quanto dichiarato in sede di domanda (descrizione dell'intervento) e con spese validamente rendicontate (IVA esclusa) **in misura non inferiore al 70% delle spese ammesse, e comunque non inferiori a € 6.000,00**, pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. 10.

Ove applicabile, i contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Per le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti si rinvia all'art. 4, ultimo paragrafo. Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere - per almeno 12 mesi dalla trasmissione della pratica telematica di rendicontazione - presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzii il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti provvedono all'esame della documentazione di spesa prodotta in sede di rendicontazione e, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e procederà ad accertare che non vi siano motivi ostativi ai fini antimafia e a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dall'agevolazione ottenuta.

Art. 10. Decadenza e revoca del contributo

1. La Camera, come previsto dall'art. 18 del Codice degli incentivi, può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate.
2. Dopo l'ammissione a contributo, in caso di accertamento di una delle cause elencate all'art. 17 del Codice degli Incentivi (mancato possesso requisiti al momento della domanda, perdita in itinere dei requisiti previsti dal bando ecc.) si provvederà ad attivare la relativa procedura di revoca.
3. Nel caso vengano rilevate dichiarazioni mendaci verranno valutati gli estremi per procedere ad apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
4. L'impresa decade dal diritto di ricevere il contributo assegnato, senza necessità di un provvedimento camerale che lo accerti, in caso di:
 - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 8;
 - rinuncia presentata dall'impresa beneficiaria.
5. Il contributo sarà revocato, comportando altresì la restituzione delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - difforme realizzazione del programma di spesa rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie previsti al precedente art. 4;
 - spese validamente rendicontate inferiori al 70% delle spese ammesse;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9, per cause imputabili al beneficiario.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 11. Altre disposizioni applicabili

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 18 approvata nella seduta del 30/10/2025, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Il presente bando è altresì soggetto alle ulteriori norme previste dal D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi), ove applicabili in base alle caratteristiche del bando, anche se non espressamente richiamate nel presente testo.

Art. 12. Valutazione degli incentivi

Gli incentivi di cui al presente bando sono valutati al termine della fase di concessione in base ai seguenti parametri:

- Importo totale assegnato in rapporto al fondo disponibile
- N. imprese ammesse a contributo
- Importi assegnati alle micro e piccole imprese ammesse rispetto al totale assegnato

Gli incentivi di cui al presente bando sono valutati al termine della fase di erogazione in base ai seguenti parametri:

- N. imprese che hanno rendicontato le spese rispetto al n. imprese ammesse a contributo
- Importo totale erogato rispetto al totale concesso.

La Camera di commercio di Bologna terrà conto dei dati emersi dalla valutazione degli incentivi per la programmazione degli incentivi nelle annualità successive, anche in relazione agli

Art. 13. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi